

Roma, 1° marzo 2007



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Alla Federmeccanica  
P.le B. Juarez 14  
00144 - Roma*

*Prot. n. 25/I/0002758*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Federmeccanica – apprendistato – divieto di stabilire tariffe di cottimo.

La Federmeccanica ha inoltrato richiesta di interpello a questa Direzione generale per avere chiarimenti in merito al divieto, stabilito dall'art. 49, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003, “*di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo*”.

In particolare si chiede se la corresponsione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per le “*figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice*” – ai sensi del CCNL 19 gennaio 2006 per l'Industria Metalmeccanica e l'Installazione di Impianti – della voce “*utile di cottimo*” o analoghe formulazioni in atto in azienda contrasti con il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo, di cui al citato art. 49, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 276 del 2003, laddove si tratti di importi fissi legati alla mansione e non più incentivanti, ovvero di una voce retributiva equivalente e sostitutiva definita contrattualmente in azienda con specifico riferimento agli apprendisti addetti alle linee a catena.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si osserva quanto segue.

Va preliminarmente ricordato che l'obbligo “*di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie*”, contenuto nell'art. 11, lett. l), L. n. 25/1955, è stato abrogato dall'art. 20, D.Lgs. n. 251/2004, cosicché risulta in linea con l'attuale quadro ordinamentale la previsione di rapporti di apprendistato per le “*figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice*”, contenuta nel citato Contratto per l'Industria Metalmeccanica e l'Installazione di Impianti.

Quanto alla problematica relativa alla corresponsione di un “*utile di cottimo*” a lavoratori assunti con contratto di apprendistato, previsto nel citato CCNL 19 gennaio 2006, non sembrano sussistere perplessità sulla compatibilità di tale emolumento con la previsione di cui all’art. 49, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 qualora – come sottolineato dall’interpellante – lo stesso sia pressoché totalmente sganciato dal “risultato produttivo” del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa. Va infatti chiarito che la *ratio* della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 – peraltro del tutto analoga a quella riportata nell’art. 11, lett. f), della L. n 25/1955 – è di evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

PP

DP